

ESSENTE REGISTRAZIONE ESSENTE BOU ESSENTE DIRITTO

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 SEZIONE LAVORO

04/10/2016

R.G.N. 17132/2015

21884

Pag. 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VINCENZO DI FEBBO

- Presidente -

Dott. GIUSEPPE BROZZINI

- Consigliere -

Dott. ADRIANO FIERGI WANNI PATTI

- Consigliere -

Dott. LUCIA ESPOSITO

- Rel. Consigliere -

Dott. PAOLA GHINCI

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 17132-2015 proposto da:

TOSI MAURIZIO C.F. TROMBZ59C07F952M, elettivamente
 domiciliato in Roma, VIA FLAMINIA 388, presso lo
 studio dell'avvocato SALVATORE MARIA PAPPALARDO,
 rappresentato e difeso dall'avvocato PATRIZIA
 TORNAMBE', giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

S.G.P. SOCIETA' GESTIONE PERIODICI S.R.L. P.I.
 00231840034;

- intimata -

Nonché da:

S.G.P. SOCIETA' GESTIONE PERIODICI S.R.L. P.I.
00231840034, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO
QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell'avvocato
MARIO ANTONIOLI, che la rappresenta e difende
unitamente all'avvocato GIULIANO GIUGGIOLI, giusta
delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

TOSI MAURIZIO C.F. TROMFZ59C07F952M;

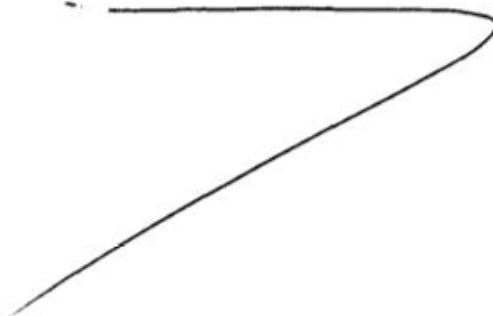
- intimato -

avverso la sentenza n. 1166/2014 della CORTE
D'APPELLO di Torino, depositata il 23/02/2015 R.G.N.
911/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/06/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA
ESPOSITO;

udito l'Avvocato TORNAMBE' PATRIZIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MASTROBERARDINO PAOLA, che ha concluso
per il rigetto del ricorso principale, accoglimento
del ricorso incidentale.



Svolgimento del processo

1. Con sentenza depositata il 23 febbraio 2014 la Corte d'appello di Torino, decidendo a seguito di reclamo ex art. 1, c. 58 della l. n. 92 del 2012, confermò la decisione del giudice di primo grado che aveva respinto la domanda proposta da Tosi Maurizio nei confronti di S.G.P. Società Gestione periodici, avente ad oggetto l'annullamento del licenziamento intimato al predetto in forma orale, previo il riconoscimento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro qualificabile ai sensi dell'art. 1 del CCNL giornalisti, o, in subordine, dell'art. 2 dello stesso CCNL. Compensò le spese del grado.

2. La Corte territoriale pose a fondamento della decisione il rilievo in forza del quale, per la strutturale particolarità dell'iscrizione nell'elenco dei pubblicitisti (non richiedente, come quella nell'elenco dei giornalisti, la preventiva iscrizione nel registro dei praticanti, l'esercizio continuativo della pratica giornalistica per almeno 18 mesi e il superamento della prova di idoneità professionale), l'art. 45 l. 69/63, in forza del quale "nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista se non è iscritto all'albo professionale", era riferibile esclusivamente all'albo dei giornalisti, e non anche a quello dei pubblicitisti, con la conseguenza che l'attività di giornalista professionista espletata da soggetto non iscritto al relativo albo, se produttiva di effetti ex art. 2126 c.c. per il tempo in cui il rapporto aveva avuto esecuzione, non determina il diritto a continuare a svolgere la prestazione né quello alla reintegrazione nel posto di lavoro. Sulla scorta di detti rilievi ritenne superata la domanda formulata ai sensi dell'art. 2 del CCNL, colpendo la prevista nullità in maniera indifferenziata le due tipologie di contratto giornalistico.

3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Tosi sulla base di unico articolato motivo, illustrato mediante memoria. Resiste con controricorso S.G.P. s.r.l., proponendo, altresì, ricorso incidentale in ragione di un solo motivo.

Motivi della decisione

1. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, *violazione e falsa applicazione della l. 69/63 artt. 1, 26 e 45. Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 delle disposizioni della legge in generale. Violazione ed erronea applicazione del CCNL giornalisti artt. 1, 2 e 36 (art. 360 n. 3 c.pc.)*. Articola la censura in tre punti. Con il primo, suddiviso in tre sottosezioni - A) in ordine al contenuto delle norme regolanti la professione giornalistica, violazione art. 12 disposizioni delle leggi in generale; B) in ordine alle norme collettive ed all'assunta diversità qualitativa tra professionisti e pubblicitisti; C) sull'assunta contrarietà a norme imperative di legge del CCNL giornalisti nel disciplinare il rapporto di lavoro con i giornalisti pubblicitisti - deduce che dal tenore delle disposizioni di legge non è dato trarre l'evidente discriminazione operata dalla

Corte d'appello nei confronti dei pubblicisti. Rileva che il ragionamento della Corte riguardo alle diverse modalità di accesso all'iscrizione ai rispettivi elenchi dei giornalisti e dei pubblicisti determina l'inapplicabilità a questi ultimi delle tutele di cui alla contrattazione collettiva, creando di fatto una categoria di lavoratori privi di qualsiasi protezione. Osserva che dal combinato disposto degli artt. 5 e 36 del CCNL giornalisti si evince che non sussiste alcun divieto di estensione delle norme collettive ai pubblicisti. Con il secondo punto censura la sentenza con riferimento al mancato accoglimento della domanda subordinata. Rileva una contraddizione nel ragionamento della Corte territoriale, osservando che non si riesce a comprendere se la domanda debba essere respinta perché il contratto di categoria viola le norme imperative nel momento in cui disciplina la figura del pubblicista come lavoratore subordinato e quindi diviene inapplicabile, oppure perché il contratto di categoria limita la propria applicazione esclusivamente ai giornalisti intesi come iscritti all'elenco professionisti. Osserva che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, è collaboratore fisso anche il giornalista che, pur non coprendo interamente uno specifico settore di informazione, offra la disponibilità a fornire un flusso continuo di notizie. Con il terzo punto il ricorrente pone in evidenza l'illegittimità del licenziamento, in ragione della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e delle modalità del licenziamento, intimato oralmente.

2. La censura, in relazione al primo punto, è priva di fondamento. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che "L'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti non è idonea alla costituzione di un regolare rapporto di lavoro giornalistico o di praticantato giornalistico; peraltro, lo svolgimento di mansioni di redattore alle dipendenze di un'azienda giornalistica da parte di soggetto iscritto solamente in detto elenco non comporta la nullità del contratto per illiceità della causa o dell'oggetto e produce gli effetti previsti dall'art. 2126 cod. civ. per il tempo in cui il rapporto di lavoro ha avuto esecuzione, restando escluso che tra gli effetti fatti salvi rientri il diritto di continuare a rendere la prestazione o di pretenderne la esecuzione; di conseguenza, nel caso di accertamento della natura subordinata di un rapporto di lavoro giornalistico esercitato in mancanza di iscrizione nell'albo professionale ed in presenza della sola iscrizione nell'elenco dei pubblicisti, il giudice deve limitarsi a riconoscere il diritto alle differenze retributive ai sensi dell'art. 2126, c. 1, cod. civ., ma non può ordinare la riassunzione del lavoratore assumendone l'illegittimo licenziamento, atteso che nel contratto affetto da nullità per violazione di norma imperativa non è concepibile un negozio di licenziamento e non sono configurabili le conseguenze che la legge collega al recesso ingiustificato" (Sez. L, Sentenza n. 27608 del 29/12/2006, Rv. 594271). Alla luce dei richiamati principi risulta corretta l'interpretazione del contratto collettivo offerta dalla Corte territoriale. In ordine al secondo punto si evidenzia, quanto alla giurisprudenza citata dal ricorrente (Sez. L, Sentenza n. 11065 del 20/05/2014 (Rv. 630924), concernente il ruolo di "collaboratore fisso" attribuito al pubblicista, che la decisione richiamata, non involgendo il tema del licenziamento, non è in contrasto con il principio precedentemente enunciato. In ordine, poi, ai profili di contraddittorietà e illogicità

della motivazione rilevati, si evidenzia che nella formulazione vigente *ratione temporis*, l'art. 360 n. 5 c.p.c., nel testo novellato ex l. 134/2012, non consente la denuncia di presunti profili di contraddittorietà della motivazione, ma, esclusivamente, di "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti". Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831), il nuovo testo dell'art. 360 c.p.c., n. 5), introduce nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). A fronte della soluzione delle precedenti questioni, poi, non assumono importanza alcuna i rilievi svolti con riguardo alle modalità di comunicazione del licenziamento. Da tutto ciò consegue il rigetto integrale del ricorso.

3. Con il ricorso incidentale si censura la sentenza in relazione alla statuizione secondo la quale "la peculiare natura delle questioni trattate impone la compensazione fra le parti delle spese", che si assume inidonea a rappresentare le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione ex art. 92 c. 2 c.p.c. nella formulazione risultante dalla novella del 2009.

3.2. Il ricorso sul punto è fondato. Va rilevato che, poiché il giudizio è stato introdotto successivamente all'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo della norma applicabile *ratione temporis* alla fattispecie consente la compensazione solo in presenza di soccombenza o nel concorso di "altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione". La locuzione "gravi ed eccezionali ragioni" è stata ricondotta - nell'interpretazione offerta dalle Sezioni Unite di questa Corte - nell'alveo delle "norme elastiche", quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (Cass. Sez. Un., 22 febbraio 2012, n. 2572). E' noto che il giudizio di merito applicativo di norme elastiche è soggetto al controllo di legittimità al pari di ogni altro giudizio fondato su norme di legge, in quanto, nell'operazione volta a integrare una norma elastica (che, per la sua stessa struttura, si limita ad esprimere un parametro generale) il giudice di merito compie un'attività di interpretazione giuridica e non meramente fattuale, dando concretezza a quella parte mobile (elastica) della stessa, introdotta per consentire alla norma stessa di adeguarsi ai mutamenti del contesto storico-sociale. Nell'esercizio di tale sindacato di legittimità la Corte ha negato che possano essere ricondotte nella clausola generale delle "gravi ed eccezionali ragioni" di cui alla formulazione dell'art. 92 cod. proc. civ., secondo la modifica introdotta dall'art. 45, comma 11, della legge 18 giugno 2009, n. 69, espressioni che, come quella in esame ("la peculiare natura delle questioni trattate"), per la genericità del riferimento utilizzato, sono riconducibili alle

JE

ragioni di ordine equitativo assimilabili alla definizione dei "giusti motivi" ritenuta congrua dalla giurisprudenza formatasi nella vigenza della precedente disciplina (in tal senso Cass. n. 319/2014; Cass. n.16037/2014; Cass. n.24634/2014 e, da ultimo, Cass. Sez. L, Sentenza n. 1521 del 27/01/2016, Rv. 638331). Conseguentemente la sentenza impugnata va cassata sul punto, con rinvio al giudice del merito che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie quello incidentale. Cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il 15/6/2016

Il Consigliere relatore

Lucia Esposito

Lucia Esposito

Il Presidente

Vincenzo Di Cerbo

Vincenzo Di Cerbo

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Depositato in Cancelleria



oggi, 28 OTT. 2016

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA

Donatella Coletta